

MASSIMO BERETTA LIVERANI

Il decreto ateniese per i Faseliti (*IG I³ 10*) e le multe di 10.000 dracme nel V sec.

Nella viva diatriba sulla datazione dei decreti ateniesi del V secolo sono stati evidenziati aspetti squisitamente epigrafici, oltre che linguistici e contenutistici, dei documenti di volta in volta presi in considerazione, nel tentativo di collocare i provvedimenti più scopertamente imperialistici nella fase matura dell'età periclea oppure nel periodo iniziale della Guerra del Peloponneso¹.

La massima enfasi è stata posta sui provvedimenti di natura finanziaria, nella convinzione che essi aiutassero a leggere chiaramente, in combinazione con le Liste dei Tributi, la trasformazione dell'egemonia ateniese in *arché*.

Oggi tende a prevalere, con argomenti vieppiù solidi e complessi, una generale propensione a situare gran parte dei provvedimenti superstiti dell'Assemblea ateniese in date generalmente più basse di quelle offerte dalla visione storica affermata tra il finire dell'Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, sulla scorta di quella che è stata definita "ortodossia epigrafica"².

¹ Nel primo caso si tratta dell'interpretazione storica di teorie epigrafiche "canonizzate" nel volume, tuttora fondamentale, di MEIGGS 1972; nel secondo caso della nuova visione nata dalla pertinace opera critica – talvolta tanto violenta quanto violentemente osteggiata – avviata da H.B.Mattingly sul finire degli anni Cinquanta e oggi ormai largamente condivisa dalla comunità scientifica (v. MATTINGLY 1996; MA - PAPAZARKADAS - PARKER 2009).

² Notoriamente focalizzatasi sulla difesa della convinzione che, presso i lapicidi ateniesi, l'incisione del sigma a tre tratti fosse caduta in definitivo disuso dopo il 446: nel 1990 indagini condotte con il laser hanno permesso di datare un'epigrafe riportante la lettera sigma a tre tratti all'anno arcontale 418/7 (*IG I³ 11*, trattato tra Atene e Segesta), sgretolando questo "dogma". Cfr. CHAMBERS - GALLUCCI - SPANOS 1990.

Nella decretazione del popolo di Atene è frequente la previsione di multe a carico dei funzionari pubblici³ che disattendano i compiti loro attribuiti o non seguano le prescrizioni dei decreti. Si tratta di una forma di tutela preventiva nei confronti di soggetti che, appartenendo normalmente alle classi elevate, potevano essere facilmente portatori di interessi in forte contrasto con le norme che erano chiamati ad applicare: quasi tutti i decreti pervenuti sono infatti successivi alle riforme di Efialte e quindi riferibili al periodo dell'affermazione della piena democrazia e della sua radicalizzazione durante il conflitto con gli Spartani.

Nella fase matura dell'imperialismo del popolo di Atene si accentua la previsione di multe molto elevate, soprattutto quando l'eventuale negligenza dei magistrati abbia a che vedere con norme in materia di esazione dei tributi e di amministrazione delle tesorerie ateniesi. Questo aspetto è stato sottolineato al fine di spolarlo con la temperie di aggressività, anche finanziaria, che dovette dominare l'Atene della metà degli anni Venti: la fame di denaro provocata dallo stato di guerra si univa ai successi che avevano rialzato il morale della città dopo la peste, spingendo i demagoghi a proporre decreti esosi a carico degli alleati e agitando lo spauracchio delle multe verso i magistrati inerti.

Il più elevato importo di queste multe è di ben 10.000 dracme e compare in alcuni provvedimenti, spesso di sapore apertamente imperialistico ed aggressivo, di seguito elencati in supposto ordine cronologico secondo le date proposte in *IG I³* e con indicazione di proposte di datazione più bassa⁴.

	Data <i>IG I³</i>	Data bassa
1) <i>IG I³ 34, Decretum Cliniae de tributis</i>	449/8	425/4
2) <i>IG I³ 133, De Castoribus</i>	434/3	430-428
3) <i>IG I³ 61, Decreta de Methonaeis</i>	426/5	
4) <i>IG I³ 63, De Aphyteis</i>	426/5	
5) <i>IG I³ 71, Decretum de tributis addito civitatis cuiusque censo</i>	425/4	
6) <i>IG I³ 1453, De nummis metris ponderibus</i>	425/4	
7) <i>IG I³ 165</i>	ante 420?	
8) <i>IG I³ 84, De Phano Nelei Basiles Codri</i>	418/7	
9) <i>IG I³ 117, Archelai Macedonum Regis laudes</i>	407/6	

³ Questi termini sono anacronistici, ma consentono di ricomprendere in tale categoria moderna tanto le magistrature ordinarie elettive o sorteggiate, quanto quelle create *ad acta* ed anche i cittadini occasionalmente esercitanti i propri diritti di evidenza pubblica (come la proposta in assemblea).

⁴ Le linee in cui compare l'entità della multa, con un breve inquadramento di ciascun documento, sono presentate in Appendice.

Non ci si addentrerà in una discussione sulla datazione di questi documenti⁵, ma ci si limita a notare che, anche soltanto prendendo in considerazione le date consolidate nella pubblicazione di *IG I³*, due soli documenti risulterebbero anteriori allo scoppio della Guerra del Peloponneso: uno di questi (*IG I³ 34*, il cosiddetto decreto di Clinia) ha suscitato una sterminata letteratura ormai propendente ad abbandonare la data di metà secolo, l'altro (*IG I³ 133*, decreto per il Tempio di Castore e Polluce) è stato assai meno indagato e sembrerebbe databile anche qualche tempo dopo lo scoppio della guerra.

Oltre a questi provvedimenti esiste un altro documento che prevede una multa da 10.000 dracme: si tratta del decreto per i Faseliti (*IG I³ 10*), un provvedimento apparentemente minore⁶ che ha rappresentato un vero e proprio rompicapo – sia per la sua interpretazione sia per la sua datazione – per molti studiosi e commentatori.

Il decreto occupa una stele di marmo pentelico quasi integra, trovata presso il Monastero di S. Giovanni Battista sull'Imetto ed oggi al Museo Epigrafico di Atene: è una stele semplice di dimensioni non imponenti, complessivamente ben conservata, ma molto abrasa sul lato sinistro ed in una striscia centrale, corrente nel senso longitudinale della superficie scrittoria. Per di più la pietra fu riutilizzata come soglia ed ha subito fori e scavature per alloggiare cardini e paletti, oltre al consumo ed alle scalfitture dovute al passaggio delle persone⁷.

Il decreto è inciso in lettere ioniche, tanto che dopo il rinvenimento fu per molto tempo ritenuto un'epigrafe del IV secolo, successiva alla riforma di Archino o euclideia. La scrittura presenta qualche incertezza grafica e sembra essere grezza, sì che ispira l'idea di una certa arcaicità ed imperizia del lapicida⁸; non

⁵ Di ognuno si trova cenno con rassegna delle proposte di datazione in SAMONS 2000. Inoltre, per *IG I³ 1453*, v. FARAGUNA 2006 e soprattutto FIGUEIRA 2006.

⁶ A paragone con i trattati di alleanza politico-militare e con i provvedimenti di organizzazione generale dell'impero, ai quali è stato dato a lungo il primo posto nel quadro di una generale attribuzione di superiorità all'elemento politico rispetto a quello economico-commerciale.

⁷ Il reperto è catalogato EM 6918. Chi scrive ha personalmente osservato e fotografato la stele il 30 giugno 2010, grazie al permesso accordato dal Ministero della Cultura Greca nella persona della Direttrice del Museo Epigrafico di Atene, Dott.ssa Maria Lagogianni. La stele è visibile nella sezione aperta al pubblico. Si propone al fondo una fotografia, con una tavola riproducente il testo rilevato da chi scrive.

⁸ Ad esempio la lettera N nella seconda linea presenta tratti verticali perfettamente perpendicolari alla linea di scrittura, mentre nelle linee ottava e nona si presentano lettere N con le aste nettamente inclinate (v. al fondo).

va trascurato il fatto che proprio la destinazione d'uso successiva deve avere prodotto quel tipo di danneggiamento non gravissimo, ma molto intenso ed esteso, che ha eliminato tutto il vivo dell'incisione e produce un'impressione di mal definizione della scrittura.

Il più completo commento con edizione e traduzione italiana del documento è di Cataldi, al quale si fa completo rimando, in particolare per la definizione del termine *συμβόλαιον*, di cui il decreto avrebbe costituito la prima attestazione⁹.

È un decreto regolante rapporti giurisdizionali fra Atene e Faselide, ovvero una di quelle *symbolai* che costituivano la nervatura giuridica della Lega egemonizzata da Atene¹⁰. Di seguito si riporta il testo:

⁹ CATALDI 1983, 99-143, è tuttora attuale: il termine *συμβόλαιον* ha nel V secolo il significato di “diritto creditizio” e solo dalla metà del IV secolo comincia ad assumere un senso estensivo e generico di “obbligazione” o “contratto commerciale”. Cataldi – pur non facendo della datazione del decreto l'oggetto centrale del suo studio – manifesta un certo disagio per l'attestazione molto alta di questo termine tecnico di cui *IG I³ 10* avrebbe costituito, se datato al 450 o prima ancora, la più antica testimonianza: il termine infatti è completamente ricostruito in *IG I³ 41* (decreto per Istiea, la cui datazione è disputata fra il 446/5 ed il 424/3) e compare chiaramente leggibile in *IG I³ 118* (decreto per i Selimbriani del 408/7). PÉBARTHE 2007, 240-245, nel quadro di una riedizione dell'epigrafe con aggiornamento della bibliografia e traduzione in francese, si riallaccia, ancorché criticamente, alle posizioni di GAUTHIER 1972 e propende per un'interpretazione più vicina al concetto di contratto e propone una diversa ricostruzione delle ll. 6-7, che non influisce sull'obiettivo del presente contributo.

¹⁰ I pilastri dell'egemonia ateniese possono essere sintetizzati: nella flotta essenziale per sgombrare i mari dai pirati oltre che dai nemici, nel tributo essenziale per mantenere la flotta, nella creazione di uno spazio comune commerciale controllato nell'Egeo e nella funzione regolatrice progressivamente assunta da Atene con l'adozione di trattati giurisdizionali con le singole città della Lega. Solo in questo modo il *proschema* della Lega (la “maschera” dietro la quale si nascondeva l'emergente egemonia ateniese, v. Thuc., I, 96,1) poteva essere sostanzialmente condiviso dagli alleati che avevano a disposizione, sia pure a prezzo di limitazioni della propria autonomia, un'area di sviluppo economico senza precedenti. CATALDI 1983, 1-15, evidenzia l'intervento regolativo (nel 493) di Artafeme nei confronti degli Ioni dopo la ribellione: i capisaldi dell'intervento persiano di pacificazione sono l'adozione di accordi interstatali regolanti la giurisdizione in modo da affrontare le controversie in quadri legali, e non di rappresaglia, e la composizione di questioni confinarie al fine di determinare con certezza l'entità del tributo. Questa iniziativa sembra ben fornire da modello all'organizzazione della prima Lega navale.

IG I³ 10 – De Phaselitis (stoich. 22)

[ἔδο]ξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δ[ή]-
[μωι· Ἀ]καμαντὶς [ἐ]πρυτάνευε,
[.]γάσιππος ἔγραμμάτευε, Νε-
[....]δης ἐπεστάτει, Λέω[ν ε]ἶ-
5 [πε· τοῖς Φασηλίταις τὸ ψ[ήφ]ι-
[σμα ἀν]αγράψαι· ὅ τι ἄμ με[ν] Ἀθ-
[ήνησι ξ]υ[μβ]όλαιον γένηται
[πρὸς Φ]ασηλιτ[ῶ]ν τινα, Ἀθή[ν]η-
[σι τὰς δ]ίκας γίνεσθαι παρ-
10 [ὰ τῶι πο]λεμάρχωι, καθάπερ Χ-
[ίοις, καὶ] ἄλλοθι μηδὲ ἀμὸ· τῶ-
[ν δὲ ἄλλω]ν ἀπὸ ξυμβολῶν κατ-
[ὰ τὰς ὄσας] ξυμβολὰς πρὸς Φα-
[σηλίτας] τὰς δίκας ἐν[α]ι· τὰς
15 [...7...]το[ς] ἀφελῆν. ἐὰν δέ τ-
[ις ἄλλη τῶ]ν ἀρχῶν δέξηται δ-
[ίκην κατὰ] Φασηλιτῶν τινος
[...8...., ε]ἰ μὲν καταδικάσ-
[ει, ἢ καταδικ]η ἄκυρος ἔστω. ἐ-
20 [ὰν δέ τις παραβ]α[ί]νηι τὰ ἐψη-
[φισμένα, ὀφ]ε[λέτ]ω μυρίας δ[ρ]-
[αχμὰς ἱερ]ὰς τῆι Ἀθηναίαι· τ-
[ὸ δὲ ψήφ]ισμα τό[δε] ἀναγραψά-
[τω ὁ γραμμ]ατεὺς ὁ τῆς βολῆς
25 [ἐστήληι λιθί]νηι καὶ καταθ-
[έτω ἐμ πόλει τ]έλεσι τοῖς τῶ-
[ν Φασηλιτῶν] *vacat*¹¹

¹¹ Traduzione: *Decisione del Consiglio e del Popolo. Esercitava la pritanìa (la tribù) Acamantide; Mnasippos era segretario, Neocledes presidente, Leon propose: Incidere il seguente decreto per i Faseliti: qualsiasi diritto creditizio sorga ad Atene contro qualcuno dei Faseliti, ad Atene le azioni legali siano presso il polemarco, come per i Chii, e in nessun altro luogo. E dei diritti creditizi (in essere) altrove da convenzioni giudiziarie le azioni siano secondo i termini delle convenzioni giudiziarie esistenti con i Faseliti. Annullare le azioni rinviate ad altro giudice. Se qualcun'altra delle magistrature riceverà un'azione contro qualcuno dei Faseliti ad Atene, se lo condannerà, la condanna sia nulla; e se d'altra parte qualcuno viola le clausole di questo decreto, paghi diecimila draeme sacre ad Atena. Il*

Ai Faseliti contro i quali sorga un diritto creditizio da cui evidentemente scaturisca una contesa legale è concesso di essere convenuti esclusivamente davanti al polemenco o al tribunale da lui presieduto, come previsto anche per i Chii: ciò significa davanti al magistrato «competente nella giurisdizione dei prosseni, dei meteci e degli *isoteleis*, cioè di stranieri particolarmente benemeriti e protetti giudiziariamente in maniera privilegiata»¹². Se il *symbolaion* da cui nasce la contesa sorge fuori d'Atene, si seguiranno invece gli accordi – a noi ignoti – esistenti.

La varietà di cause, che potevano essere innescate da un originario vantato diritto creditizio, poteva interessare fattispecie giuridiche anche assai lontane da quelle tipicamente commerciali. Questo rende molto più evidente il privilegio, che a prima vista non sembra così grande rispetto ai magniloquenti termini con i quali il decreto lo presenta. Il provvedimento suona infatti *octroyé* dalla magnanimità del popolo di Atene ai lontani Faseliti, al punto tale che essi stessi a loro spese lo faranno incidere sulla pietra collocata sull'Acropoli in lettere ioniche¹³.

segretario del Consiglio faccia incidere questo decreto su una stele di pietra e lo faccia collocare sull'Acropoli a spese dei Faseliti. La traduzione segue con modesti scostamenti la lettera e l'impianto interpretativo di CATALDI 1983, 103, il quale preferiva leggere alla l. 13 [v δ'ἄλλοθ]ι ed alla l. 15 [δὲ ἐκκλή]το[ς] (come peraltro integrato già in *IG I² 16*). Sono tenute in considerazione, tuttavia, la proposta di JAMESON 2000-2003 (v. oltre) e una restituzione meno circoscritta del [τις] alla l. 20.

¹² CATALDI 1983, 121. Il polemenco – come già καθάπερ X | [τις] – avrebbe giudicato nei limiti del suo mandato od altrimenti istruito la causa davanti al *dikasterion* da lui presieduto. Cataldi così scioglie anche la polemica – che si connette con le ipotesi di datazione molto alta – se si debba intendere “al tribunale del polemenco” o “all'ufficio del polemenco”: nel primo caso saremmo davanti ad un giudice con ampi poteri come il polemenco doveva avere prima delle riforme di Efialte, che avrebbero ridotto forse le funzioni degli arconti in una generale tendenza a limitare le funzioni monocratiche, nel secondo davanti ad una funzione meramente istruttoria.

¹³ La scelta dell'alfabeto ionico può essere dovuta al fatto che la pubblicazione avvenne a spese dei Faseliti (v. *ML 31*: «The Ionic lettering, no doubt reflecting the fact that the Phaselites paid for the stone themselves...») ed in generale esso compare in documenti ateniesi del V sec. iscritti a spese di stranieri, privati o città (LOW 2005): pertanto è possibile che la “cancelleria” ateniese genericamente percepisse la grafia ionica come tipica degli stranieri e degli alleati. Infatti, anche se non possiamo essere certi che la scrittura ionica fosse usata ufficialmente a Faselide, essa era usata nei rapporti commerciali e si andava già diffondendo nella stessa Atene come scrittura quotidiana (THREATTE 1980, 26-51; MATTHAIIOU 2009). Infine può trattarsi di un'ulteriore concessione degli Ateniesi stessi, che rinunciano al proprio stile di scrittura in un documento prevalentemente rivolto ad un popolo che

Il decreto ateniese per i Faseliti

Il decreto contiene altre clausole che sembrano favorire i Faseliti:

- una è l'abrogazione della possibilità di revoca ad Atene di giudizi sui quali non abbiamo peraltro informazioni, poiché evidentemente dipendenti dalle previgenti *symbolai*¹⁴ il cui contenuto ignoriamo;
- l'altra è la garanzia posta a tutela di eventuali tentativi di violazione del diritto privilegiato da parte di cittadini ateniesi attraverso magistrati compiacenti: se questi sentenzieranno sui Faseliti in luogo del polemarcho, siano nulli i giudizi e soprattutto siano multati dell'enorme somma di 10.000 dracme coloro che abbiano violato il decreto e naturalmente i magistrati che abbiano usurpato la competenza del polemarcho.

Il decreto è votato durante la pritanìa della tribù Acamantide: la caduta delle lettere iniziali ha reso dibattuto tanto il nome del presidente (la proposta più convincente è sembrata essere Ἐπιμήδης, ma è stato anche suggerito Νελωνίδης), quanto quello del segretario (due nomi assai ardui: Ὀνάσιππος e Μνάσιππος, più plausibile il secondo)¹⁵. In maniera assolutamente speculativa, probabilmente basandosi sulla suggestione derivante da un passo di Tucidide¹⁶, Bannier nel 1918 propose come segretario Φαίνιππος, immediatamente e finora irrimediabilmente confutato da Wilhelm nel 1939¹⁷.

probabilmente adottava diversa grafia: ancorché i Faseliti fossero di origine rodia e quindi parlassero un dialetto dorico, le poche testimonianze epigrafiche di età classica provenienti da Faselide presentano forme doriche, ma scrittura ionica (*TAM* II 1183 e 1184: l'uno anteriore al 350, l'altro forse a cavallo fra V e IV sec.).

¹⁴ Risalenti forse ancora all'età di Cimone.

¹⁵ Per quanto riguarda il nome del presidente, Ἐπιμήδης si deve agli editori di *IG* I² (dove il decreto porta il n. 16), mentre Νελωνίδης fu proposto da WADE-GERY 1958, 180-192; per quanto riguarda i segretari tanto Ὀνάσιππος quanto Μνάσιππος furono suggeriti da BRADEEN-MCGREGOR 1973, 116.

¹⁶ Thuc., IV, 118, 11. Ἔδοξεν τῷ δήμῳ. Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευε, Φαίνιππος ἐγραμμάτευε, Νικιάδης ἐπεστάτει. Λάχης εἶπε. Tucidide riporta – sia pure con la curiosa dimenticanza della *bulé* – il prescritto del decreto proposto da Lachete nel 423 per la ratifica della tregua con gli Spartani. Esistono altri due decreti adottati nella stessa pritanìa (che sappiamo essere stata l'ottava): uno per i Metonei (*IG* I³ 61), che raccoglie anche tre precedenti decreti ed è iscritto in un'unica stele a cura del segretario Fenippo, l'altro in onore di Potamodoro di Orcomeno (*IG* I³ 73). Fenippo svolse il suo incarico all'inizio dell'estate del 423 durante una pritanìa Acamantide molto attiva.

¹⁷ BANNIER 1918, 450 n. 3: lo studioso redigeva commenti miscellanei al termine di ogni fascicolo della rivista *Berliner Philologische Wochenschrift*: in questo caso egli annotava la possibilità che, se si fosse letto Φαίνιππος, il documento avrebbe potuto avere la stessa età dell'ultimo decreto per i Metonei (*IG* I³ 61) e di quello per gli onori a Potamodoro di

Nell'ultimo lavoro pubblicato prima della sua scomparsa, Jameson ha proposto un nome molto convincente per il presidente: Νεοκλέδης¹⁸. La proposta comporta superabili obiezioni e – per ragioni che saranno esaminate oltre – sembra appoggiare la lettura del nome Μνάσιππος e contribuire ulteriormente ad escludere Φάινιππος quale segretario.

La datazione del decreto è stata oggetto di proposte anche estreme – dal 469 al IV secolo – fin dai primi commentatori: da un lato la particolarità delle lettere ioniche ha posto il documento al di fuori delle diatribe sui criteri puramente epigrafici minuziosamente indagati per la scrittura attica, dall'altro si è manifestata la tendenza a ritenere un provvedimento di natura commerciale di lieve impatto riconducibile ad un qualunque momento della storia della Lega delio-attica¹⁹.

Faselide era una città non grande, ma dotata di due ampi porti naturali che la rendevano un fiorente centro di commerci sia verso l'interno anatolico sia verso la Fenicia o l'Egeo: era posta sulla rotta del grano proveniente dall'Egitto e diretto tanto verso le città della Ionia quanto verso le isole e l'Attica²⁰.

Orcomeno (*IG I³ 73*, al cui esame egli si dedicava nell'articolo). WILHELM 1939, 217, bolla l'ipotesi come una sciocchezza. Ad avviso di chi scrive la stele nelle condizioni odierne non permette di pronunciarsi (v. oltre).

¹⁸ JAMESON 2000-2003: la lettura è appoggiata dall'osservazione personale della stele da parte dell'illustre studioso, confortato dall'allora Direttore del Museo Epigrafico, Charalambos Kritzas. L'osservazione della stele da parte di chi scrive ha riscontrato tenuissimi elementi di conforto per la rilevazione di tracce della O e della K, non facilmente distinguibili tuttavia dai danneggiamenti subiti dalla superficie scrittoria: è invece visibile il tratto inferiore della penultima E, che consente sicuramente di escludere *Nelonides*.

¹⁹ Questo è in generale il pensiero di fondo sulle questioni di datazione di questo tipo di decreti da parte di GAUTHIER 1972. Ancora recentemente PÉBARTHE 2007, 239-240, pur avendo presente almeno MATTINGLY 1996 e adottando la lettura di JAMESON 2000-2003, indica un arco temporale amplissimo (466-412) con una timida preferenza per il 440 ca.

²⁰ Secondo la tradizione Faselide fu fondata dai Rodii di Lindo guidati dall'ecista Lacio (forse addirittura di origine argiva) nel 690 a.C. sulla costa della Licia, nei pressi dell'odierna Tekirova, 50 km a S/SO di Antalya. Gli abitanti sono dunque ritenuti Greci di origine dorica, anche se la componente locale dovette essere forte nella città: ci sono esemplari di monete coniate con il nome o la sigla della città fin dalla metà del VI sec. A Faselide è testimoniato il culto di Atena Poliade. Con il suo ampio porto naturale la città ebbe sempre un importante ruolo commerciale, in particolare come cerniera fra l'Egitto e l'Egeo: secondo Erodoto (*Hdt.*, II, 178, 2-3) i Faseliti contribuirono alla costruzione dello *Hellenion* a Naucrati in Egitto (HANSEN - NIELSEN 2004, 1141).

Il decreto ateniese per i Faseliti

Faselide aveva notevole importanza strategica per Atene ed immediatamente prima della battaglia dell'Eurimedonte entrò nella Lega navale ateniese dopo un breve assedio guidato da Cimone, al quale la città si arrese per l'influente mediazione dei Chii, che erano amici e tradizionali *partner* commerciali dei Faseliti²¹. L'ingresso della città nella Lega completò il piano di Cimone, che pure prevedeva Cipro, cui gli Ateniesi dovettero rinunciare negli anni Cinquanta.

Dopo la vittoria dell'Eurimedonte, l'Egeo fu sostanzialmente precluso alla navigazione fenicio/persiana e Faselide venne a rappresentare l'avamposto orientale, dal quale partiva la delimitazione delle "acque territoriali" della Lega²². Tale limitazione venne di fatto rispettata dalla Persia e da allora riconosciuta tacitamente e poi anche formalmente, se si attribuisce valore storico alla cosiddetta Pace di Callia.

Qualunque data successiva all'Eurimedonte ed all'ingresso di Faselide nella Lega è stata quindi ritenuta adatta ad IG I³ 10. In particolare l'attenzione si è andata a focalizzare in anni intorno al 450, sulla base di due considerazioni:

- il decreto modifica in senso più favorevole precedenti *symbolai* adottate presumibilmente subito dopo l'ingresso nella Lega e quindi deve essere datato un certo tempo dopo;
- il tributo della città, nel 454/3 già più basso rispetto alla misura imposta da Cimone dodici anni prima, venne dimezzato – da sei a tre talenti – nel 449/8²³.

²¹ Plutarco (*Cim.* 12, 3-4) racconta dettagliatamente l'assedio e la resa dei Faseliti, che versarono subito un tributo di 10 talenti e si unirono alla guerra contro i Persiani (ovvero aderirono alla Lega). L'importanza strategica di Faselide per Atene non si esaurì nel V secolo: la vitalità dei rapporti commerciali con Faselide è testimoniata ancora intorno al 350 dalla celebre *Contro Lacrito* demostenica. Ancorché l'oratore tratteggi un ritratto fosco dei mercanti faseliti furfanti ed imbrogliatori, l'intensità dei rapporti commerciali fra le due comunità è sottolineata dall'affermazione secondo la quale i Faseliti sarebbero gli stranieri più frequentemente convenuti davanti ai tribunali ateniesi (*Dem.*, XXXV, 1-2). È interessante notare che nel IV secolo i mercanti faseliti erano inseriti anche nel commercio sulle rotte del grano del Mar Nero (per un rapido inquadramento dell'orazione demostenica in MACDOWELL 2009, 261-265).

²² Plutarco (*ibid.*) probabilmente proietta il risultato sull'intenzione quando dice che la presa di Faselide avvenne nel quadro di un'iniziativa di Cimone mirante all'espulsione delle flotte persiane al di là delle isole Chelidonie.

²³ Peraltro i 10 talenti prelevati da Cimone potrebbero rappresentare del tutto od in parte una esazione straordinaria a riparaione dei costi dell'assedio: Plut., *Cim.*, 12, 4 non usa termini espliciti che descrivano la dazione quale tributo, anche se il riferimento immediatamente successivo all'ingresso nella Lega fa propendere per l'interpretazione in tal senso.

Una coppia di provvedimenti favorevoli nei confronti di un alleato “semi-barbaro” strategicamente importante sembrerebbe quindi collocarsi in maniera molto convincente in un momento di consolidamento dell’*arché* ateniese dopo il disastro in Egitto e il primo conflitto peloponnesiaco, mentre erano in corso trattative per un *agreement* di non aggressione con la Persia (che sia sfociato o meno in una formale Pace di Callia). Sebbene questo sia un quadro storico allettante, il sincronismo fra i due provvedimenti non è comunque una necessità: così come la riduzione della somma registrata potrebbe dipendere da altri fattori a noi ignoti, quali per esempio prestazioni straordinarie in natura o servizi.

Se ne avvide Mattingly, che suggerì di abbassare la data del decreto per Faselide alla metà degli anni Venti, spinto dagli stimoli che i suoi studi su altri documenti gli proponevano²⁴:

- la relativa contemporaneità – per via del proponente Leon²⁵ – con il trattato con Ermione, da lui datato risolutamente al 425²⁶;

²⁴ MATTINGLY 1964, 37-39.

²⁵ Personaggio da identificare con colui che partecipò ai giuramenti in occasione della Pace di Nicia, servì almeno due volte come stratego dopo il 412 e morì per mano dei Trenta: in merito a Leon v. *PA* 605410, 605415, 605440, 605445, 606015 (attestazioni riferibili tutte ad un unico personaggio); ANDREWES - LEWIS 1957, 179-180; MCCOY 1975; NAILS 2002, 184-186.

²⁶ *IG* I³ 31 (*SEG* X 15 nella più importante letteratura anteriore). Il trattato fu datato circa il 450, poiché ritenuto compatibile con le vicende diplomatiche conseguenti la cosiddetta prima guerra del Peloponneso e di poco anteriori alla Pace Trentennale, dopo la stipula della quale l’alleanza fra Atene ed Ermione non sarebbe stata tollerata (OLIVER 1933, 494-497). MATTINGLY 1961, 173, propone un contesto storico assai più accattivante: un’alleanza ottenuta dai generali sul campo, durante le incursioni dell’estate 425 che devastarono la penisola di Epidauro e le città di Alie e Trezene, ma non Ermione, che era invece stata colpita insieme con le altre nel 430. Ermione probabilmente accettò subito l’alleanza con Atene evitando il saccheggio, che al contrario fu patito da Alie e Trezene, le quali si allearono con Atene nel 424/3 (WOODHEAD 1997, 6-7, pur dando conto di questa posizione, preferisce ancora il 450; MATTINGLY 2000, 139-140, ribadisce la datazione agli anni Venti anche su base formale ed epigrafica). Va inoltre segnalato che nel decreto compare il verbo *xynthethemi* – qui all’infinito *xynthesthai* – frequente nelle epigrafi della fine del V sec. insieme con l’affermarsi del sostantivo *xynthekai* (sul tema è ancora valido KUSSMAUL 1969). È conservata solo la parte sommitale della stele con una porzione rilevata rispetto alla superficie scrittoria, che presenta un’intestazione nella quale è citato l’oggetto del provvedimento insieme con il segretario della *bulé*. Si tratta di un uso decorativo e pratico, tipico in caso di ripubblicazione di precedenti decreti insieme con nuovi, di cui *IG* I³ 31 sarebbe, se datato al 450, il più antico esempio isolato: costituiscono esempi simili il già citato *IG* I³ 61, pubblicato nel 424/3,

Il decreto ateniese per i Faseliti

- l'opportunità di un provvedimento propagandisticamente favorevole a Faselide in una fase di relativa espansione nell'area, interessata da movimenti protettivi delle proprie linee di approvvigionamento da parte di Atene durante la guerra archidamica²⁷;
- il rientro delle inquietudini²⁸ di Chio, che per la prima volta manifesta una certa insofferenza alla politica ateniese nel 426, e che sarebbe ben accompagnato – in un generale tentativo di sistemazione degli interessi nell'area – da provvedimenti favorevoli anche agli amici dell'alleato “di ferro” di Atene;
- la nostra ignoranza sull'esazione del tributo di Faselide negli anni della Guerra del Peloponneso e soprattutto negli anni in cui Cleone ed i suoi “spremevano” (o almeno tentavano di spremere) gli alleati per le necessità belliche²⁹.

Della generale impressione propagandistica che suscita il decreto per Faselide si è fatto già cenno. Ed è questo tono che ha posto molti commentatori davanti al dubbio se fosse davvero un provvedimento così favorevole ed importante per i Faseliti o solamente «fumo negli occhi»³⁰.

Di certo il fumo negli occhi si adatta meglio ad una fase aggressiva – militarmente e finanziariamente – come la metà degli anni Venti, quando Atene aveva recuperato *self-confidence* e superato le crisi della peste e delle prime defezioni e poteva anzi sembrare molto vicina a vincere la guerra. A questi anni

oppure *IG I³ 101*, pubblicato nel 407/6. Sull'uso dell'intestazione v. HENRY 1977, 6-9.

²⁷ Gli Ateniesi si spingono fino ad includere nuovamente alcune località ad oriente di Faselide, al confine con la Fenicia, fra gli alleati tributari: l'assestamento dei tributi in *IG I³ 71* contiene infatti la sicura citazione della vicina Perge (HANSEN - NIELSEN 2004, 1216) e quella meno certa della lontanissima Aspendo (*Ib.*, 1214), ma soprattutto l'attestazione completa di Kelenderis (l. 146, col. II), sita oltre 200 km ad est di Faselide (*Ib.*, 1218). Movimenti diplomatici con la Persia sono testimoniati con le ambascerie che poterono ottenere, sfruttando la posizione di Atene in quel momento e la fase di successione al trono persiano, il primo vero trattato che sanciva la situazione, forse venticinque anni prima solo negoziata da Callia, ovvero la pace di Epilico: v. MATTINGLY 1965, 275.

²⁸ *Trouble* è il termine usato da MATTINGLY 1964, 38. CATALDI 1984, 167-168, sottolinea le tensioni che – dopo la vicenda di Mitilene – percorsero Chio, l'alleata indefettibile di Atene, unica realmente autonoma fino a quel momento, obbligata dopo rivolgimenti interni ad abbattere le nuove mura e a confermare giuramenti di fedeltà che la ponevano in una situazione di limitata autonomia, evidenziata dieci anni dopo dall'ambigua definizione di «non sottomessa al tributo» e tuttavia «autonoma fornitrice di navi» (Thuc., VII, 57, 4-5).

²⁹ Un frammento del decreto di Tudippo – ovvero l'assestamento dei tributi del 425/4, *IG I³ 71*, di cui si vedranno oltre altri aspetti – riporta il nome di Faselide (l. 129), ma l'importo a carico della città licia non è pervenuto.

³⁰ CATALDI 1983, 129.

risalgono provvedimenti molto esosi per gli alleati, che potrebbero essere stati in qualche modo compensati con concessioni per così dire minori, quali appunto trattamenti giudiziari di favore.

L'aggressività tributaria degli Ateniesi e soprattutto l'uso disinvolto dei tribunali contro gli alleati ridotti a sudditi riecheggia in molte testimonianze del periodo o di poco posteriori: specialmente in alcuni corrosivi dialoghi nelle commedie di Aristofane – che ha per sempre marchiato l'immagine che ancora oggi abbiamo di Cleone – e nel *pamphlet* dello Pseudo-Senofonte sulla costituzione ateniese³¹. Che gli ateniesi volentieri trascinassero in tribunale gli alleati per spogliarli dei loro beni – per “fare cassa” diremmo oggi – è il *leit-motiv* che collega tutte queste testimonianze.

Se diamo credito ai detrattori di questo aspetto della democrazia di Atene, un provvedimento di “maggiore tutela giudiziaria” per quanto limitato, appare un beneficio assai più concreto di quanto possiamo pensare. Incidentalmente va sottolineato che gli ateniesi già prima dello scoppio della guerra difendevano a spada tratta il loro comportamento sulla base di un semplice argomento: in linea di principio sarebbero stati autorizzati dalla loro potenza militare ad usare la forza, ma in generale preferivano ricorrere al giudizio dei tribunali pur rischiando di veder deluse le loro pretese³².

Per di più potremmo leggere anche in una chiave diversa da quella proposta da Mattingly il decreto per i Faseliti in rapporto con i Chii: anziché un segno ulteriore della ricomposizione con i Chii estendentesi anche a benefici per i loro tradizionali amici Faseliti, il provvedimento potrebbe essere un tentativo di rafforzare direttamente i rapporti con Faselide al di fuori della mediazione chia, riducendo i margini di trattativa di Chio quale alleato autonomo, capace anche di controllare una rete di centri minori³³. Il popolo d'Atene potrebbe aver voluto

³¹ Ps.-Xen., *Respublica Atheniensium (Athenaion Politeia)*. Il libello pervenuto con le opere di Senofonte è per lo più ritenuto opera di un oligarca fuoriuscito da Atene che lo avrebbe composto a metà degli anni Venti: numerose sono comunque le proposte di attribuzione e di datazione, mentre resta tuttora aperta la questione se debba essere considerato un trattato oppure un dialogo. Per un aggiornato *status quaestionis* v. BEARZOT - LANDUCCI - PRANDI 2011.

³² Thuc., I, 77. Gli ambasciatori ateniesi a Sparta nel 432 ampiamente difendono il comportamento della loro città sotto il profilo giudiziario: astraendo il termine da Tucidide, potremmo definire gli Ateniesi *philodikoi*.

³³ Questa ipotesi è ispirata dal commento di Cataldi allo Pseudo-Senofonte (CATALDI 1984, 167-168).

implicitamente enfatizzare il messaggio: “di nostra iniziativa” e non “per la loro mediazione” trattiamo voi Faseliti come i vostri (già) potenti vicini Chii.

Tornando alla proposta del nome Neoclide per il presidente, questa si appoggia alla convinzione che il decreto per i Faseliti possa essere datato agli anni Venti: il personaggio compare in *IG I³ 75* (trattato con Alie) come segretario della *bulé* durante la pritania Egeide dell'anno 424/3. Egli poteva appartenere alla tribù Acamantide, durante la cui pritania – non sappiamo in che anno – è assunto il decreto per i Faseliti.

Sulla base dell'identificazione del presidente, Jameson esclude l'anno 424/3: infatti sappiamo che nel 424/3 il segretario durante la pritania Acamantide fu Fenippo, ma a suo avviso sulla stele è leggibile -σππος³⁴. Conseguentemente l'anno potrebbe essere il precedente 425/4, nel quale il decreto in onore di Potamodoro Orcomenio potrebbe essere ricostruito con segretario Mnasippos, o l'anno prima ancora, nel quale anche il trattato con i Mitilenesi potrebbe essere ricostruito con lo stesso nome³⁵. Si tratta in ogni caso di anni particolarmente compatibili con la situazione dell'area delineata sopra.

³⁴ Il segretario della *bulé* che registrò il provvedimento potrebbe esser quel tal Fenippo (di Frinico) citato da Tucidide e che ritroviamo anche in *IG I³ 61* ed in *IG I³ 73*, *grammateus* durante l'ottava pritania del 424/3 (Thuc., IV, 118, 11): l'ipotesi è carsicamente riemersa perché fortemente tentatrice. Egli sembra collegato a provvedimenti di “sollievo” durante la tregua di Lachete e potrebbe essere quindi un uomo vicino alla parte niciana; il nome inoltre rimanda ad un contesto familiare addirittura ippotrofico e quindi potenzialmente vicino ai *chrestoi* guidati da Nicia. Agli editori di *IG I³* del nome del segretario di nove lettere risultano chiaramente leggibili le ultime sei – ΣΙΠΠΟΣ – e addirittura intuibili le due immediatamente precedenti, ovvero NA: pubblicano pertanto [.]νἀσππος. JAMESON 2000-2003, 27, dichiara a sua volta che la lettura Phainippos non coincide con le tracce sulla pietra. La personale osservazione non è riuscita a pervenire alla rilevazione di elementi certamente riconducibili ad una lettera o ad un'altra prima delle finali ιππος: appena la parte apicale si intuisce della iota. Ad avviso di chi scrive, il documento, nella condizione in cui si trova, non può dare più di questo: osservando ripetutamente, fotografando con varie angolazioni ed illuminazioni, si intuiscono segni purtroppo indistinguibili dalle abbondanti profonde scalfitture che si accompagnano alla generale abrasione della parte interessata. Le tracce sembrano il risultato di vari danneggiamenti, anche perché, quando sembrano aver forme compatibili con lettere, sono in posizioni non adeguate allo schema di incisione della pietra.

³⁵ JAMESON 2000-2003, per il trattato con i Mitilenesi (*IG I³ 66*) riprende la proposta già di MATTINGLY 1964, 39 n. 27, e anche per gli onori a Potamodoro (*IG I³ 73*) mette in dubbio la ricostruzione *Phainippos* (di Lewis in *IG I³*) sulla scorta di precedenti letture non sicure. Il nome Mnasippo è di sapore dorico – in particolare attestato ad Argo, Sicione e Sparta – e ben sembrerebbe addirsi ipoteticamente ad un esponente di una famiglia tradizionalista

Analizzando il linguaggio utilizzato nel documento e andando in esso alla ricerca di eventuali elementi “imperialistici”, Low ha evidenziato che la clausola del pagamento della stele posto a carico dei beneficiari del provvedimento – compensato dalla decisione di iscrivere il decreto nell’alfabeto ionico più agevolmente leggibile dai Faseliti – esprime un atteggiamento diffuso nella fase più aggressiva dell’imperialismo ateniese: la città in guerra ed in affanno finanziario, oltre a diventare sempre più esosa con gli alleati, cerca di scaricare loro anche il costo di benefici veri o presunti come la pubblicazione di un decreto favorevole³⁶.

Incidentalmente, Low avanza un’interpretazione maliziosa di un fenomeno che potrebbe essere il risultato di tali “taccagnerie” imperialistiche della città egemone: gli alleati non troppo soddisfatti dei provvedimenti – come i Faseliti o ad esempio i Colofoni o gli Eretriosi – avrebbero cercato di pagare il meno possibile obbligando il segretario ad un’economia di pietra, di spazio o di qualità, con ricorso a manodopera non particolarmente competente; il che potrebbe anche contribuire a spiegare le incertezze grafiche del decreto per i Faseliti³⁷.

Infine un elemento sembra sino ad oggi sfuggito a supporto di questo quadro propendente per la datazione agli anni Venti³⁸: è la multa di 10.000 dracme per i magistrati che, giudicando un Faselita, avessero abusato della loro funzione sottraendolo alla competenza del polemarco³⁹. Tutti gli studiosi hanno infatti e-

filospartana, potenzialmente più vicina alla emergente fazione niciana che stava preparando l’armistizio e la trattativa con Sparta (v. *LGPN* IIIa 303; BRADFORD 1985, 94).

³⁶ Low 2005.

³⁷ *IG* I³ 37 (Colofone) e 39 (Eretria) sono tradizionalmente datati l’uno al 447/6, l’altro al 446/5, ma oggi ritenuti meglio collocabili nel 427/6 e nel 424/3 (MATTINGLY 1996, 372-374 e 161-162).

³⁸ Rispetto a tale datazione bassa del decreto per i Faseliti si registrano tuttora voci dissonanti: da notare la posizione espressa da HENRY 2002, 95, il quale preferisce mantenere la datazione tradizionale, perché in tal modo rintraccia la più antica testimonianza circa l’attribuzione al segretario della *bulé* del ruolo di responsabile della pubblicazione dei provvedimenti. Ancora più recentemente, pur nel quadro di un riesame delle evidenze epigrafiche dopo il superamento della controversia sul sigma a tre tratti, mantiene la datazione tradizionale RHODES 2008, 504. L’eminente studioso da un lato giudica le minacce di multe elevate un elemento tipico dei documenti degli anni Venti, dall’altro ritiene ancora di datare *IG* I³ 10 al 462, trascurando proprio l’elemento della multa cospicua e ponderando contro questa alta datazione solo una delle prime obiezioni di Mattingly (1964, 37), relativa alla forma del dativo in *-ais* presente nel decreto, che avrebbe cominciato ad apparire solo nella seconda metà del secolo.

³⁹ Nel testo di *IG* I³ 10, ricostruito con sicurezza alle ll. 19-21, compare la formula con

Il decreto ateniese per i Faseliti

videnziato che si tratta di una somma enorme: è difficile fare una comparazione con valori odierni, ma basti pensare che sarebbe stata una somma pari ad oltre la metà del tributo annuale della stessa Faselide nel 449/8.

Questa enormità – che veramente colora di propaganda il tono del provvedimento – sembra trovare paralleli solo in altri documenti della metà degli anni Venti⁴⁰: soprattutto nella insistita e reiterata minaccia di gravissime sanzioni che il cosiddetto decreto di Tudippo⁴¹, nel riformare modalità di determinazione e raccolta del tributo, pone in capo a varie magistrature d'Atene i cui detentori si mostrino appena timidi nel gestire questo delicato processo.

Nel decreto di Tudippo i magistrati (organi “costituzionali” come i pritani o creati *ad hoc* per particolari funzioni) che si rivelino inerti nel condurre le procedure di ricalcolo e assestamento del tributo – la cui esazione è demandata addirittura agli strateghi come incarico presso le città alleate nei teatri operativi ove esercitino il comando – rischiano per trascuratezze o indecisioni appena gravi multe di 10.000 dracme⁴².

la quale normalmente in Atene è ammonito chiunque non rispetti le prescrizioni di un decreto o addirittura proponga qualcosa in contrario: ἐάν δέ τις παραβαίνει τὰ ἐψηφισμένα, nel caso di Faselide; analogamente ἐάν δέ τις ἔ ἀρχον ἔ ιδιώτες εἶπει ἔ ἐπιφσεφισει παρά τόδε τὸ φσέφισμα in *IG I³ 63* ll. 1-3 oppure ancora ἐάν δέ τις μὲ ποέσει κατὰ ταῦτα in *IG I³ 84* l. 20 (per l'uso del pronome, anche in questo particolare contesto, v. THREATTE 1996, 340-341). Ancorché la minaccia sia rivolta contro chiunque violerà questo diritto speciale dei Faseliti, a maggior ragione, ad avviso di chi scrive, essa si appunta in particolare verso coloro che sono tenuti istituzionalmente a conoscere e far rispettare i decreti poiché ricoprono le magistrature in carica. Questa interpretazione può essere anche rafforzata dal fatto che immediatamente prima (ll. 15-19) il decreto dispone la nullità dei giudizi eventualmente pronunciati da magistrati diversi dal polemarcho: subito dopo minaccia di multa elevatissima qualunque cittadino non rispetti il diritto dei Faseliti, incluso quindi chi ricopra una carica con funzioni giudicanti. Per questo motivo il presente contributo insiste in particolare sulla responsabilità dei magistrati in carica, tema che sembra molto sentito in Atene negli anni in cui qui si propende a collocare il decreto.

⁴⁰ Si noti che il già citato decreto per gli Afitei (del 426/5) riporta una multa da 10.000 dracme per chi tenti di ledere i diritti, intervenendo presumibilmente con proposte o azioni lesive della speciale giurisdizione in atti commerciali loro riservata: una situazione che si avvicina a quella del decreto per i Faseliti.

⁴¹ *IG I³ 71*. Il decreto è assunto nel 425/4 durante la pritanìa della tribù Leontide e in esso compare la menzione dell'arcontato di Stratocle: il decreto è seguito dall'assestamento dei tributi. Seguo per la lettura delle clausole e l'interpretazione generale SAMONS 2000, 173 ss.

⁴² Per minime negligenze 200 o 1000 dracme a seconda dei casi minuziosamente ipotizzati.

Analoga multa è prevista a carico dei pritani anche nel decreto di Clinia⁴³ di poco successivo, che precisa meglio alcune procedure. Multe di tale entità – e sempre, si badi bene, per ciascuno e non per i collegi magistratuali in solido – compaiono solo in altri documenti datati con consenso unanime dopo il 426/5⁴⁴.

Sembra che veramente il popolo d'Atene – guidato da Cleone, di cui Tudippo era sodale⁴⁵, inasprito dalla guerra ed imbalanzito dal momento favorevole – adotti misure nelle quali si esprime verso l'esterno l'ormai coscientemente smascherata volontà imperiale e verso l'interno l'immoderata pressione sui propri magistrati, i quali, essendo in generale degli *agathoi*, devono essere ben pungolati a non deflettere dalle direttive popolari.

Ora, se 10.000 dracme appaiono una pesante ma giustificabile sanzione per governanti ed amministratori che trascurino di procurare le entrate necessarie allo sforzo bellico, risultano ancora più spropositate nei confronti di chi avesse leso la giurisdizione speciale di cui godeva un mercante faselita ed in particolare nei riguardi di quei magistrati che eventualmente lo avessero giudicato, ignorando il suo diritto ad accedere al polemenco.

È facilmente immaginabile che mai nessun cittadino o magistrato ateniese sia incorso in questa sanzione così rilevante, la cui sola efficacia fu probabilmente quella di potenziare la comunicazione del privilegio concesso ai Faseliti, aumentandone la percezione di importanza a fini propagandistici e politici: essi avevano infatti ottenuto una concessione di sicuro valore intrinseco e di pratica utilità, per di più con un riconoscimento di *status* politico pari a quello dei Chii, i quali erano forse stati fino ad allora l'unica comunità alleata nella propria totalità

⁴³ IG I³ 34. Il decreto – precedentemente datato al 448/7 – presuppone tuttavia l'organizzazione contenuta nel decreto di Tudippo e deve seguirlo di poco: notiamo un accavallarsi di provvedimenti finanziari e politici che accompagnano l'acmé dell'influenza di Cleone (v. SAMONS 2000, 173 ss. e RHODES 2008, 503, che ammette la datazione dopo il 425).

⁴⁴ Nel secondo decreto per i Metonei del 426/5 (IG I³ 61, l. 38, già ricordato a proposito del segretario Fenippo, v. sopra) è posta a carico dei “guardiani dell'Ellesponto”, mentre nel decreto per il tempio di Codro, Neleo e Basile del 418/7 (IG I³ 84, l. 20) è posta a carico dei *prostaktai* (forse pritani agenti in questa veste). Rimane da riesaminare la datazione del decreto per il tempio di Castore e Polluce (IG I³ 133), datato non precisamente «dopo il 434/3», v. SAMONS 2000, 136 n. 113: «in or after 433/2» e MATTINGLY 1999, 121: «This evidence might suggest the years 430-428 as a very suitable context for IG I³ 133, but we should surely not exclude a date a year or two later»).

⁴⁵ Tudippo era probabilmente il genero di Cleone: vedi ML 69 (anche HORNBLLOWER 1991, 341-342).

a godere di questo privilegio giudiziario, normalmente destinato a particolari categorie di stranieri benemeriti, individuate a prescindere dalla loro nazionalità⁴⁶.

L'ipotesi che i Chii fossero fino ad allora l'unica comunità in quanto tale a godere di questo trattamento sembra rafforzata dal contenuto del decreto per i Faseliti, il cui fresco privilegio viene addirittura garantito dalla propagandistica entità di una multa, la cui applicazione è altamente improbabile, ma la cui previsione ha un chiaro significato politico⁴⁷.

Non va trascurato, a questo riguardo, che l'effetto propagandistico della multa deve essere letto sia in termini esterni – cioè verso i Faseliti, come si è suggerito prevalentemente fin qui – sia in termini interni ad Atene. Il popolo minuto di Atene, quello che rema sulle navi e sostiene i *leader* della democrazia radicale⁴⁸, è certo molto più interessato a stringere legami con gli abili mercanti faseliti – divenuti sempre più importanti per l'approvvigionamento di Atene durante la guerra e che nel IV secolo interverranno non solo più sulle rotte verso l'Egitto, ma addirittura su quelle transbosphorane – che non a salvaguardare nell'impero il rango dell'altezzosa aristocrazia di Chio, l'isola con l'ordinamento politico e l'organizzazione del territorio più simili a Sparta⁴⁹.

In sostanza, se da un lato la democrazia radicale a livello politico tratta da sudditi gli alleati preoccupandosi di forzare e stabilizzare l'esazione del tributo, dall'altro sembra interessata a stringere legami diretti fra i ceti mercantili delle città dell'impero e gli esponenti democratici ateniesi, nella consapevolezza che

⁴⁶ Tale privilegio può essere limitato quanto si vuole; ma, se si accetta l'interpretazione proposta qui, esso era fonte di umiliazione per i Chii ancor più che di orgoglio per i Faseliti. Gli ultimi alleati di Atene veramente autonomi, i Chii, vedevano ulteriormente compromesso il loro ruolo nei confronti della città egemone sia dalle imposizioni militari subite in occasione della tentata fortificazione (Thuc., IV, 51) sia dalla diluizione di quei privilegi nel rapporto con Atene, che ora venivano estesi a comunità assai meno importanti. Un'erosione del loro prestigio – e soprattutto del loro spazio di mediazione politica e commerciale, anche in rapporto ad una rete di altre comunità loro collegate – che concorrerà, insieme a motivazioni certamente più cogenti e contingenti, a condurli alla defezione irreversibile verso Sparta nel 413.

⁴⁷ Ancorché il decreto sia proposto da un personaggio che non ebbe un profilo filocleoniano, è evidente che lo stile del periodo si imponeva: il proponente Leon (che molti indizi collocano in quegli anni nel campo di Nicia) peraltro era un uomo di mediazione e competenza sull'area ionia ed egea meridionale, come dimostrerà la sua successiva partecipazione a molte azioni nello scacchiere compreso tra Lesbo, Samo, Chio stessa e Rodi (Thuc., VIII, 23, 1; *ib.* 24, 2-3; *ib.* 55, 1; *ib.* 73; Xen., *Hell.*, I, 6, 16).

⁴⁸ Ps.-Xen., *Resp. Ath.*, 1-2.

⁴⁹ Thuc., VIII, 24, 4-5.

solo una condivisione di interessi economici fra i ceti medio bassi ed i loro rappresentanti politici può mantenere in funzione il costoso impero ateniese in guerra con i Peloponnesiaci.

Sembra quasi che la previsione della multa, oltre a essere un buon argomento dialettico circa la buona disposizione di Atene verso gli alleati faseliti, sia un ulteriore messaggio dei *poneroi* ateniesi verso i *chrestoi*: gli utili mercanti faseliti, per quanto ritenuti spesso addirittura furfanti, sono equiparati agli aristocratici chii e vengono minacciati guai se qualche magistrato ateniese venga colto dalla tentazione di trascurare questo fatto.

Il decreto per i Faseliti trova così pieno inserimento non solo in un contesto di protezione delle attività commerciali utili ad Atene e di risistemazione degli interessi nell'area dell'Egeo sudorientale, ma anche nella temperie politica interna ad Atene degli anni Venti, descritta lucidamente da Tucidide ed elevata – ancorché talvolta troppo schematicamente – a livello di sistema autoalimentato nel tratteggio fornito dallo Pseudo-Senofonte.

Insomma il trattamento di favore per i Faseliti, se è corretta l'interpretazione fin qui seguita, è di peso assai maggiore di quanto non sia stato finora considerato e la previsione della multa esorbitante rivela una contaminazione anche psicologica fra i provvedimenti di quegli anni, indipendentemente dal loro oggetto, rivelatrice di quella sorta di *escalation* aggressiva, che permea molti momenti della vita collettiva d'Atene inasprita dalle dure prove della pestilenza e della guerra.

In conclusione, proprio questa minacciata sanzione – apparentemente marginale e “fuori scala” rispetto all'oggetto del decreto – costituisce un elemento decisivo per collocare definitivamente negli anni Venti *IG I³ 10*: se nel 425/4, seguendo la convincente proposta di Jameson basata sulla restituzione di Neoclides per il nome del presidente, o nel 424/3, ravvivando l'antica suggestione di Bannier circa la lettura Fenippo per il nome del segretario, merita ancora approfondimento a partire da una auspicabile nuova osservazione ed analisi della pietra.

Resta ancora un'ultima considerazione su queste due date: la prima collocherebbe il provvedimento nell'esaltazione popolare del dopo Pilo⁵⁰, la seconda nel periodo di incerta stanchezza della tregua di Lachete. Il contenuto del prov-

⁵⁰ La fortunata, ma fortuita, operazione militare che permise nell'estate del 425 agli Ateniesi di bloccare un consistente gruppo di Spartiaci sull'isola di Sfacteria fu trasformata da Cleone, con un avventuroso e risolutivo intervento, in un successo politico e militare senza precedenti, che avrebbe consentito addirittura di concludere la guerra in una posizione di forza, se non avesse prevalso l'ala bellicista convinta di poter ottenere la vittoria totale.

Il decreto ateniese per i Faseliti

vedimento per ragioni differenti si inquadra bene in entrambi i momenti; ma il magniloquente tono di concessione, la sensazione di sfida a Chio, la propagandistica garanzia della multa sembrano avvicinarlo più strettamente all'acmé del successo di Cleone: e quindi al 425/4.

massimo.berettaliverani@fastwebnet.it

APPENDICE – DECRETI ATENIESI DEL V SEC. CON MULTE DI 10.000 DRACME

IG I³ 133, De Castoribus ΣΤΟΙΧ. 57?

ll. 15-18

(...) *hóστις δ' ἂν λα[μβάνει τι ἀπὸ τῶ ἐπιβατικῶ ἐ τὸν χρεμάτων]*
[τὸν τοῖν] Ἄνάκοι[ν] ἐ πρότερον ἐ [τὸ λοιπὸν λέφσεται 17.]
[καὶ ἀναγρ]αφόντων αὐτὸν *hoi hi[εροποιοὶ ἐν . . 6 . . . hos εἰλεφότα τὰ χρέ]-*
[ματα τὰ τοῖν Ἄ]νάκοιν ἐ εὐθυνός[θον] μ[υρίαῖς δραχμαῖς *hékastos*] (...)

Decreto per il Tempio di Castore e Polluce, per ora datato all'anno 434/3, ma con proposte interessanti di datazione tra il 432 ed il 428 (MATTINGLY 1999, 121; SAMONS 2000, 136): la multa sembra riguardare gli *hieropoioi* che omettano di registrare prelievi dal tesoro del Tempio dei Dioscuri. L'importo è ricostruito, ma almeno la M si legge e la ricostruzione sembra difficilmente controvertibile.

IG I³ 61, Decreta de Methonaeis, ΣΤΟΙΧ. 41

ll. 36-39

(...) *hoi [δὲ ἔλλε]-*
[σπ]οντοφύλακες μέτε αὐτοὶ κολυόντων ἐχσάγεν μ[έτ]-
[ε ἄλ]λον ἐόντων κολύεν, ἐ εὐθυνέσθον μυρίαῖσι δρ[αχ]-
[μείσ]ιν ἔκαστος' (...)

Secondo decreto per i Metonei, datato all'anno 426/5, ma pubblicato con provvedimenti successivi nell'anno 424/3 (la stele riporta quattro decreti riguardanti Metone approvati tra il 430/29 ed il 424/3): qui la sanzione riguarda gli *Hellespontophylakes*, qualora non controllino le limitazioni di importazione ed esportazione di grano da Bisanzio imposte ai Metonei.

Il decreto ateniese per i Faseliti

bulé e dell'assemblea per la determinazione periodica del tributo, in tempo per affidarne l'esazione agli strateghi.

IG I³ 34, *Decretum Cliniae de tributis*, ΣΤΟΙΧ. 23, SED 40 POST L. 15

ll. 35-37

(...) *hoi δὲ πρυτᾶ[νες ἔσαγ[όντων]*
ἔς τὲμ βολὲν [τὲν γραφὲν ἠέν τις ἄγ γράφσετα[ι ἔ εὐθ]-
υνέσθω δόρο[ν μυρίασι δραχμ]ῆσ[ι h]έκαστος' (...)

Decreto di Clinia, per lo più datato all'anno 448/7, ma oggi ritenuto databile al 425/4, poiché presuppone vigenti le norme contenute nel decreto di Tudippo (v. sopra) del 425/4 e perfeziona quelle contenute nel decreto di Cleonimo del 426/5 (IG I³ 68): prevede una multa di 10.000 dracme in occasione delle *euthynai* dei pritani che non abbiano istruito davanti alla *bulé* azioni contro Ateniesi o alleati eventualmente scoperti a frodare il sistema di esazione del tributo.

IG I³ 1453, *De nummis metris ponderibus*

Frammento E – l. 1

[εἰ δὲ μή, εὐθυ]νόσθω μυρία[ισι δραχμῆσι]·

Si tratta della ricomposizione delle varie versioni frammentarie ritrovate in alcune località dell'Egeo del decreto sui conii, le misure ed i pesi varato nel 425: qui la multa di 10.000 dracme minaccia gli strateghi che non facciano erigere le stele riportanti il provvedimento in questione nelle città dove essi operino. Per quanto si tratti di una ricostruzione, il confronto fra il frammento D (*fragmentum Symmaeum*) ed il frammento E (*fragmentum Syphnium*) non lascia adito a dubbio sull'importo della multa.

IG I³ 165 (add. p. 952), ΣΤΟΙΧ. 32

ll. 1-6

[.]ἔστ[.....12..... τὸς δε] πρυτάνες οἱ]
[ἄν] τυνχ[άνοσι πρυτανεύοντες ...8...]
[πρ]οσαγ[αγὲν ἔς τὲν βολὲν καὶ τὸν δέμον ἔ]
χιλίας δ[ραχμὰς ὀφέλεν ἕκαστον τῆι Ἀθε]-
γαίαι κα[ι προσευθύνεσθαι μυρίασι δρ]-
αχ[μ]αῖσι [ἕκαστον τὸμ πρυτάνεον' (...)]

Decreto per la concessione della prossenia e dei connessi vantaggi fiscali ad un ignoto, ritenuto di non molto anteriore al 420. Non è assolutamente chiaro il contesto. Il testo è ampiamente ricostruito; la multa potrebbe riguardare i pritani che non abbiano introdotto la proposta nel tempo corretto. La ricostruzione dell'importo che qui interessa è totalmente congetturale: si tratta di una riedizione accettata negli *addenda* ad *IG I³* (v. WALBANK 1978, 184-190).

IG I³ 84, De Phano Nelei Basiles Codri, ΣΤΟΙΧ. 52

ll. 18-20

(...) ὁ δὲ βασιλεὺς ἂν μὲ ποιήσει τὰ ἐφσεφισμένα ἔλλη-
ος τις οἷς προτέτακται περὶ τούτων ἐπὶ τῆς Αἰγείδος πρυτανεί-
ας, εὐθύνηςθω μυρίεσι δραχμῆσιν. (...)

Decreto per il tempio di Codro, Neleo e Basile, datato all'anno 418/7: qui è minacciato con una multa di 10.000 dracme l'arconte Re o chiunque altro non segua le procedure di aggiudicazione nei termini temporali stabiliti dal decreto.

IG I³ 117, Archelai Macedonum Regis laudes, ΣΤΟΙΧ. 31

ll. 20-22

(...) ἂν δέ τις μὲ ποήσει] κατὰ ταῦτα, ὀφελ-
[ἐν μυρίας δραχμῶς αὐτὸ]ν ἱερὰς τῆι Ἄθ-
[εναίαι] (...)

Decreto in onore di Archelao, re dei Macedoni, datato all'anno 407/6. L'oggetto del decreto è dibattuto e potrebbe riguardare la diretta fabbricazione ed importazione di triremi complete o semilavorate dalla Macedonia oppure le sole forniture di legname. È molto verosimile – data la situazione di emergenza bellica e finanziaria – la previsione di una multa molto elevata contro chiunque non adempia a quanto decretato (l'importo è però totalmente ricostruito).

Il decreto ateniese per i Faseliti

BIBLIOGRAFIA

- ANDREWES - LEWIS 1957: A. ANDREWES - D.M. LEWIS, *Note on the Peace of Nikias*, «JHS», LXXVII, 1957, 177-180.
- BANNIER 1918: W. BANNIER, *Mitteilungen. Zu attischen Inschriften. X*, «BPhW», XXXVIII, 1918, 450.
- BEARZOT - LANDUCCI - PRANDI 2011: C. BEARZOT - F. LANDUCCI - L. PRANDI (a cura di), *L'Athenaion Politeia rivisitata - Il punto su Pseudo-Senofonte*, Milano 2011.
- BRADEEN-MCGREGOR 1973: D.W. BRADEEN - M.F. MCGREGOR, *Studies in Fifth-Century Attic Epigraphy*, Norman 1973.
- BRADFORD 1985: A.S. BRADFORD (ed.), *P.Poralla, Prosopographie der Lakedaimonier, second edition*, Chicago 1985.
- CATALDI 1983: S. CATALDI, *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C.*, Pisa 1983.
- CATALDI 1984: S. CATALDI, *La democrazia ateniese e gli alleati*, Padova 1984.
- CHAMBERS - GALLUCCI - SPANOS 1990: M. CHAMBERS - R. GALLUCCI - P. SPANOS, *Athens' Alliance with Egesta in the Year of Antiphon*, «ZPE», LXXXIII, 1990, 38-63.
- FARAGUNA 2006: M. FARAGUNA, *La città di Atene e l'amministrazione delle miniere del Laurion*, in *Symposion 2003*, a cura di H.A. RUPPRECHT, Wien 2006, 141-160.
- FIGUEIRA 2006: T.J. FIGUEIRA, *Reconsidering the Athenian Coinage Decree*, «AION», LII, 2006, 9-44.
- GAUTHIER 1972: PH. GAUTHIER, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972.
- HANSEN - NIELSEN 2004: M.H. HANSEN - T.H. NIELSEN, *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford 2004.
- HENRY 1977: A.S. HENRY, *The Prescripts of Athenian Decrees*, Leiden 1977.
- HENRY 2002: A.S. HENRY, *The Athenian State Secretariat and the Provisions for Publishing and Erecting Decrees*, «Hesperia», LXXI, 2002, 91-118.
- HORNBLLOWER 1991: S. HORNBLLOWER, *A Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1991.
- JAMESON 2000-2003: M.H. JAMESON, *Athens and Phaselis*, *IG I³ 10 (EM 6918)*, «HOPOS», XIV-XVI, 2000-2003, 23-29.
- KUSSMAUL 1969: P. KUSSMAUL, *Synthekai – Beiträge zur Geschichte des attischen Obligationenrechtes*, Basel 1969.
- LOW 2005: P. LOW, *Looking for the Language of Athenian Imperialism*, «JHS», CXXV, 2005, 104-107.
- MA - PAPAARKADAS - PARKER 2009: J. MA - N. PAPAARKADAS - R. PARKER (eds.), *Interpreting the Athenian Empire*, London 2009.
- MACDOWELL 2009: D.M. MACDOWELL, *Demosthenes the Orator*, Oxford 2009.
- MATTHAIIOU 2009: A.P. MATTHAIIOU, *Attic Public Inscriptions of the Fifth Century B.C. in Ionic script*, in L. MITCHELL - L. RUBINSTEIN (eds.), *Greek History and Epigraphy*, Swansea 2009.

- MATTINGLY 1961: H.B. MATTINGLY, *The Athenian Coinage Decree*, «Historia», X, 1961, 148-188.
- MATTINGLY 1964: H.B. MATTINGLY, *The financial decrees of Kallias*, «PACA», VII, 1964, 35-55.
- MATTINGLY 1965: H.B. MATTINGLY, *The Peace of Kallias*, «Historia», XIV, 1965, 273-281.
- MATTINGLY 1996: H.B. MATTINGLY, *The Athenian Empire Restored, Epigraphic and historical studies*, Ann Arbor 1996.
- MATTINGLY 1999: H.B. MATTINGLY, *What are the Right Dating Criteria for Fifth-Century Attic Texts?*, «ZPE», CXXVI, 1999, 117-122.
- MATTINGLY 2000: H.B. MATTINGLY, *The Athenian Treaties with Troizen and Hermione*, «Historia», IL, 2000, 131-140.
- MCCOY 1975: W.J. MCCOY, *The identity of Leon*, «AJPh», XCVI, 1975, 187-199.
- MEIGGS 1972: R. MEIGGS, *The Athenian Empire*, Oxford 1972.
- NAILS 2002: D. NAILS, *The people of Plato, A prosopography of Plato and other Socratics*, Indianapolis/Cambridge 2002.
- OLIVER 1933: J.H. OLIVER, *Selected Greek Inscriptions*, «Hesperia» II, 1933, 480-513.
- PEBARTHE 2007: C. PEBARTHE, *Contrats et justice dans l'empire athénien: les symbolaia dans le décret d'Athènes relatif à Phasélis*, in *Scripta anatolica. Hommages à Pierre Debord*, éd. par P. BRUN, Bordeaux 2007, 237-260.
- RHODES 2008: P.J. RHODES, *After the Three-Bar Sigma Controversy: the History of Athenian Imperialism Reassessed*, «CQ», LVIII, 2008, 500-506.
- SAMONS 2000: L.J. SAMONS II, *Empire of the Owl – Athenian Imperial Finance*, Stuttgart 2000.
- THREATTE 1980: L. THREATTE, *The Grammar of Attic Inscriptions, I*, Berlin-New York, 1980.
- THREATTE 1996: L. THREATTE, *The Grammar of Attic Inscriptions, II*, Berlin-New York, 1996.
- WADE-GERY 1958: H.T. WADE-GERY, *Essays in Greek History*, Oxford 1958.
- WALBANK 1978: M.B. WALBANK, *Athenian Proxenies of the Fifth Century b.C.*, Toronto 1978.
- WILHELM 1939: AD. WILHELM, *Attische Urkunde*, IV, Wien 1939.
- WOODHEAD 1997: A.G. WOODHEAD, *Inscriptions: The Decrees*, «Athenian Agora», XVI, 1997.

Il decreto ateniese per i Faseliti

Tavole

Nota bene: le immagini, ancorché realizzate dall'autore dell'articolo, sono di proprietà dell'Archivio fotografico del Museo Epigrafico di Atene e riprodotte per scopo di studio grazie all'autorizzazione del Ministero della Cultura Ellenico.



Tavola 1

Il Decreto per i Faseliti
(EM 6918) come si
presenta all'osservatore.




Tavola 2
Il Decreto per i Faseliti
(EM 6918) con i segni
di scrittura rilevati.

Il decreto ateniese per i Faseliti

ΕΝΤΗΙ ΛΗΙΥΑΙΙΘΙΔ
 ΑΚΑΜΑΝΙ ΠΡΥΤΑΝΙ
 ΠΡΟΣΕΓΓΑΤΕΥΤΥ
 ΔΗΣΕΠΕΛΕΟ
 ΛΣΕΛΙ-ΛΙΣΤΟΥ
 Α ΑΙΟΤΙΑΜΜΕ
 ΛΑΙΟΝΙΕΝΗΤΑΙ
 ΕΛΙΤ ΝΤΙΝΑΑΘΗΝΗ
 ΛΣΓΙΓΜΕΣΘΑΙΡΑΙ
 ΜΑΡΧΟΙ ΑΘΙΠΕΡΧ
 ΑΛΛΟΘΙΜΗΛΕΑΜΟΤΟ
 ΠΟΞΥΜΒΟΛΩΝ ΑΤ
 ΜΒΟΛΑΣ ΠΡΟΣΦΑ
 ΣΔΙΡΑ ΕΝΑΙΤΑΣ
 ΑΦΕΛΕΝΕΛΙΛΕΙ
 ΑΙ ΔΕΞΕΤΑΙΔ
 ΦΑΞΕΛΙΤΟΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΝΚΑΤ ΔΙΚΑΣ
 Η ΑΣΕΣΤΟΕ
 ΗΙΤΑΕΨΗ
 ΕΜΥ Α Δ
 ΗΙΑΘΗΜΑΙΑΙΤ
 ΛΙΟ ΕΑΝΑΓΙΑ Α
 ΤΓΙΣΤΗ ΒΟΛΗΣ
 ΝΗΙΚΑΙΚΑΤΑΘ
 ΕΛΕΣΙΤΟΣΤΟ

Tavola 3
 Estrapolazione della
 scrittura rilevata
 osservando il
 Decreto per i
 Faseliti (EM 6918).

Abstract

Nei decreti dell'Assemblea ateniese del V sec. a.C. è frequente la previsione di multe a carico di magistrati o di cittadini che ostacolino l'applicazione dei provvedimenti adottati. Sono noti dieci casi in cui i decreti minacciano gli inadempienti con l'enorme somma di 10.000 dracme: secondo le datazioni oggi più accreditate uno di questi decreti è posteriore al 434, otto appartengono certamente al periodo della Guerra del Peloponneso, in particolare agli anni Venti (sei casi). Questo lavoro prende approfonditamente in esame *IG I³ 10* – il Decreto per i Faseliti oggetto di proposte di datazione oscillanti tra il 466 e l'inizio del IV sec. – sostenendo che proprio l'ammontare della multa costituisca un importante elemento aggiuntivo in appoggio ad una datazione del documento intorno al 425, abbondantemente corroborata da altri riscontri.

In the 5th century BC, the Athenian Assembly frequently issued decrees which threatened to impose heavy fines on those magistrates or commoners who obstructed the enforcement of the laws approved by the Assembly itself. Today we know ten inscriptions reporting as many decrees, in which the fines were fixed at 10.000 *drachmai*, a stunningly high amount of money. According to the most trustworthy hypotheses concerning the date of these decrees, one of them was approved in (or after) 434 BC, while eight relate undoubtedly to the period of the Peloponnesian War, especially to the '20s (six cases out of eight). Through a thorough analysis of *IG I³ 10* – the “Phaselis Decree”, which various scholars have dated differently, ranging from 466 to the beginning of the 4th century BC – this paper argues that, besides other historical proof, the amount of the fine is an important piece of evidence which strongly supports the suggestion for the dating of the decree around 425 BC.